

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

X SEZIONE CIVILE

R.G. n. 8674-1\2006

Il G.I. a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 febbraio 2012;


PREMESSO

che con ricorso ex art. 700 c.p.c. la _____ s.r.l. chiedeva al Tribunale di Roma di ordinare ad UBI Factor S.p.A. la revoca della segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia;
la UBI Factor S.p.A. si opponeva chiedendo il rigetto del ricorso ;

OSSERVA

La Centrale Rischi della Banca d'Italia è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti la utilizzano per le valutazioni del merito creditizio e per l'analisi e la gestione del rischio di credito. L'obiettivo è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio accrescendone la stabilità. Dunque, la Centrale Rischi è uno strumento che consente alle banche di misurare e valutare la capacità dei soggetti che richiedono l'accesso al credito di adempiere alle obbligazioni da assumere ovvero la capacità dei propri clienti di assolvere alle obbligazioni assunte, si da determinare le decisioni circa l'erogazione di credito o di ulteriore credito.

La circolare della Banca d'Italia dell'11/2/1991 n. 139, e successivi aggiornamenti, prevede che *"Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito"*.



Secondo il più diffuso orientamento di dottrina e giurisprudenza, l'apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente – debitore, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, sicchè ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, cioè l'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte e che quindi il cliente – debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio (v. tra le altre, Trib. Parma 30/6/2010; Trib. Santa Maria Capua Vetere 28/6/2009; cfr. anche Cass. n. 12626/2010 per cui la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L'accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili, inducono a preferire quelle ricostruzioni che hanno proposto, ai fini della segnalazione, una nozione più lieve rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato d'insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza cioè fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione d'incapacità, ovvero di definitiva irreparabilità; conclusivamente ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo di credito vantato dalla banca.

Sempre in linea generale, la valutazione ponderata della situazione complessiva del cliente della banca scaturisce anche dal dovere di correttezza e buona fede contrattuale che si concretizza anche nei doveri di protezione e salvaguardia dell'interesse del cliente, talchè la banca deve procedere con l'attenta valutazione della situazione del debitore prima di effettuare una qualsivoglia segnalazione alla Centrale Rischi (v. nel senso della rilevanza della buona fede Trib. Milano 23/9/2009 e Trib. Monopoli 17/6/2008). Nell'effettuare siffatta attenta valutazione la banca è tenuta, ove necessario, anche ad instaurare il contraddittorio con il cliente e segnatamente nei casi in cui la situazione finanziaria appaia complessa, nel senso che non si manifesti palesemente pregiudicata al punto da poter ritenere senz'altro a rischio la riscossione del credito. Invero, come detto, se la finalità della segnalazione alla Centrale Rischi è quella di allarmare gli altri istituti di credito circa la solvibilità del soggetto segnalato, è essenziale svolgere la valutazione richiesta con particolare attenzione al



10/11/2010

fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che, al contrario, ad una più attenta analisi, sarebbe risultato essere meritevole. Pertanto, *“la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente”* di cui parla la Banca d'Italia va intesa nel senso che può rendersi necessaria anche la consultazione del cliente a chiarimenti sulla sua esposizione debitoria.

Quindi *“la segnalazione alla c.d. centrale rischi presso la Banca d'Italia non costituisce un fatto automatico ed implica una valutazione della banca dovendo il soggetto segnalante verificare se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, tenendo conto degli elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera e l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che tali elementi non possono integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità”* (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 28 maggio 2009).

Ugualmente pacifico in giurisprudenza è il principio per cui *“la erronea segnalazione di crediti in sofferenza alla c.d. centrale rischi integra per l'imprenditore un pericolo di danno che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente sicché sussiste il presupposto per ottenere, tramite il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c., l'ordine di revoca della segnalazione stessa.”* (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 28 maggio 2009).

Ugualmente *“non è conforme alla normativa speciale di settore ed è contraria al canone generale della buona fede- ed in quanto tale deve essere giudizialmente inibita ex art. 700 c.p.c.- la segnalazione da parte di un Istituto di Credito alla Centrale Rischi della Banca d'Italia come posizione di sofferenza di un debito del cliente che risulti tra le parti contestato (cd. “credito litigioso”), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia alla base del rifiuto del debitore di adempiere.* (Tribunale Pescara 21 dicembre 2006) .

Nel caso di specie è pacifico che è in atto un contenzioso per l'accertamento della reale posizione delle parti.

Infatti tra le stesse sono pendenti due cause civili riunite:

- la prima avente ad oggetto la richiesta di CBI Factor S.p.A. diretta a far dichiarare la decadenza della garanzia di solvenza dei debitori prestata dalla nell'ambito del contratto di factoring, nonché la risoluzione del medesimo contratto e la restituzione delle somme non riscosse dall'Azienda Policlinico Umberto I di Roma e dall'IFO;
- la seconda che mira a vedere accertato l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato da un C.T.U.

Cubi

Già all'esito di un primo calcolo svolto dal CTU il credito è risultato inferiore rispetto a quello richiesto dalla CBI Factor S.p.A.

Sotto questo primo aspetto la segnalazione alla Centrale Rischi appare illegittima in quanto diretta a dimostrare l'esistenza di una posizione di debito reale, mentre è in corso un accertamento dell'effettiva posizione delle parti diretta a ricostruire i rapporti di dare-avere tra le stesse.

Inoltre la segnalazione è avvenuta in violazione dei principi generali che impongono all'intermediario finanziario di accertare l'esistenza dello stato d'insolvenza o di situazioni sostanzialmente equiparabili, come esposto in precedenza.

Ancor più non appare legittima in quanto relativa ad importi dovuti dai debitori ceduti e non dalla
(almeno fino a quando non venga accertata giudizialmente la decadenza dalla garanzia di solvenza prestata dall'Istituto bancario).

Infine la CBI Factor ha formulato una domanda di risoluzione dei contratti di factoring stipulati con la
e pertanto non sussiste allo stato un suo credito liquido ed esigibile, potendo quest'ultimo diventare tale solo all'esito dell'accoglimento della domanda di risoluzione.

Quando al periculum, è indubbio che il perdurare della segnalazione produce effetti pregiudizievoli e determina una progressiva accentuazione degli stessi, sia con riferimento alla difficoltà di ottenere nuovi finanziamenti ed accesso al credito, operazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, sia con riferimento al pregiudizio all'immagine personale ed imprenditoriale indubbiamente derivante (in re ipsa) alla ricorrente dalla pubblicità in esame.

D'altra parte è evidente che l'esposizione in Centrale Rischi di una posizione irregolare è di per sé dannosa, in quanto indubbiamente abbassa il rating della società presso gli istituti di credito, con la conseguenza di un ingiustificato aumento del costo del denaro e di una ridotta capacità di accesso al credito.

Sussiste quindi anche un pregiudizio irreparabile, presupposto per la concessione di un provvedimento in via d'urgenza, dovendo ritenersi suscettibile di essere leso in modo irreparabile anche un diritto di credito, ogni volta che, come nel caso di specie, esso non sia pienamente reintegrabile e sia di ardua esatta quantificazione ex post, potendo l'irreparabilità del pregiudizio consistere anche nel pericolo di tardività della tutela definitiva.

Per le considerazioni sin qui svolte la domanda svolta in via d'urgenza dalla
s.r.l. può essere accolta.

P.Q.M.

Ordina alla CBI Factor, con sede in Milano, alla via F.lli Gabba 1/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere alla cancellazione della segnalazione alla Centrale dei

10/11

Rischi della posizione " a rischio" della
contratto di factoring in essere tra le parti.

Si comunichi alle parti.

Roma 13/2/2012

relativamente alla cessione dei crediti di cui al

Il Giudice

Manfredi

